



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

### TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2015

Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

La TASI è destinata a finanziare i costi per l'erogazione dei servizi indivisibili quali manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione verde e servizi relativi all'ambiente, ecc.

Con questa Guida si intendono fornire le prime indicazioni per l'anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune.

**Con la delibera di Consiglio Comunale n. 9 23/03/2015, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, è stata approvata la delibera delle aliquote TASI per l'anno 2015.**

**Sono riconfermate le aliquote dell'anno 2014.**

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
3,00 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abitazione principali e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 E C/7; sono escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . (soggette al pagamento IMU).</li><li>• Sono comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, e gli immobili esclusi dal pagamento dell'IMU come sotto esplicitato.</li></ul>
2,5 per mille	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</li></ul>
0 per mille	per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

#### ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI:

- per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;
- per **PERTINENZE** dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- **Sono soggetti a TASI:**
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- Una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  
La Tasi per questa fattispecie è dovuta per ciascun anno in misura ridotta di 2/3. (DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 )

**Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).**

#### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell'IMU.

#### **DETRAZIONI**

**Le detrazioni applicate all'abitazione principale e relative pertinenze sono da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere in parti uguali fra gli aventi diritto. Le detrazioni applicate variano in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue.**

**Per tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale, il titolare di diritto reale se diverso dall'occupante, non può usufruire delle detrazioni sotto indicate.**

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>detrazione</i>
<i>Da € 0,00 a € 400,00</i>	<i>€ 150,00</i>
<i>Da € 400,01 a € 600,00</i>	<i>€ 100,00</i>
<i>Da € 600,01 a € 700,00</i>	<i>€ 75,00</i>
<i>Da € 700,01 a € 1000,00</i>	<i>€ 50,00</i>

#### **DETRAZIONE PER FIGLI.**

E' prevista inoltre un'ulteriore detrazione per abitazione principale (da sommare alla detrazione base di cui sopra) di importo pari a 50 Euro per ciascun figlio (max. per numero 3 figli) di età non superiore a 26

anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico del soggetto passivo.

## IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA

Limitatamente all'anno 2015, i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 30/06/2015. ( Art. 1 comma 662 L. 23/12/2014 n. 190 – Stabilità 2015- e regolamento Tasi art. 18)** L'esenzione si applica anche ai fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o regolamento.

## QUANDO SI PAGA

Il pagamento della **TASI 2015, in autoliquidazione**, dovrà essere effettuato in due rate:

Acconto entro il 16 giugno 2015.

Saldo entro il 16 dicembre 2015

**L'Amministrazione comunale ha ritenuto proporre, in collaborazione con ANUTEL, un software pubblicato sul sito istituzionale che agevola nel calcolo della I.U.C. (IMU E TASI) e nella compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento.**

**NOVITA'** L'Ufficio Tributi ha attivato uno sportello, **aperto per n. 4 giornate**, che effettua gratuitamente ai contribuenti (persone fisiche) il calcolo e la stampa del modello F24 per il pagamento della TASI E' possibile presentarsi liberamente presso l'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Agostino **esclusivamente nelle seguenti giornate:**

- **Giovedì 21 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00**
- **Giovedì 28 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00**
- **Giovedì 4 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00**
- **Giovedì 11 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00**
  
- **Per il calcolo di eventuali ravvedimenti operosi in caso di mancato rispetto della scadenza del 16/06/2015 l'Ufficio Tributi è disponibile nella giornata di Giovedì 18 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00**

Il calcolo si esegue:

- sulla base delle indicazioni fornite al momento della richiesta. **Per effettuare il calcolo è necessario presentarsi muniti di visura catastale o elenco degli immobili al fine di compilare il modello di richiesta di calcolo TASI disponibile sia sul sito internet del comune che presso l'Ufficio Tributi.**
- relativamente ai soli immobili posseduti nel Comune di Sant'Agostino
- per i diretti interessati. Per gli altri casi è necessaria una delega scritta con copia di documento d'identità e codice fiscale del delegante.

N.B. Il Servizio non viene effettuato per CAAF, dottori commercialisti, consulenti ecc..

## COME E DOVE SI PAGA:

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3958	TASI per l'abitazione principale e pertinenze, abitazioni assimilate per legge o regolamento e loro pertinenze
3961	TASI altri fabbricati (da utilizzare per i fabbricati merce)

**Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.**

**L'importo minimo totale annuo della TASI, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.**

**Il codice ente per il Comune di Sant'Agostino: I209.**

## DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello in corso di approvazione da parte del Ministero, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.